

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1981, n. 27.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 recante «Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, recante «Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative», è rifinanziata per:

- lire 500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 2000, per gli interventi previsti dall'art. 9 lett. a) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per gli interventi previsti dall'art. 9 lettera b) di cui alla citata legge;
- lire 300 milioni, limitatamente all'esercizio 1981, per le provvidenze previste dall'art. 19 di cui alla citata legge.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1981 a complessive lire 1.100 milioni, si farà fronte: mediante prelevamento di lire 300 milioni dal Cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (lire 200 milioni dalla partita: «Contributi per diffusione attività motorie sportive» e lire 100 milioni dalla partita: «Iniziativa per il tempo libero») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981; e mediante prelevamento di lire 800 milioni dal Cap. 196219760 «Fondo globale spese d'intervento ulteriori programmi di sviluppo» (Partite: «Contributi in annualità per ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi» per lire 500 milioni e «Rifinanziamento per contributi in unica soluzione per ristrutturazione impianti sportivi» per lire 300 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Alla copertura degli oneri relativi agli esercizi dal 1982 al 2000 si provvede mediante utilizzazione della spesa programmata nella categoria III - titolo IV del bilancio pluriennale 1981-1983.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	300.000.000	300.000.000
Cap. 196219760	800.000.000	800.000.000
	<hr/>	<hr/>
	1.100.000.000	1.100.000.000
 In aumento:		
Cap. 043004501 «Contributi per la ristrutturazione degli impianti sportivi»	300.000.000	300.000.000
Cap. 043004502 «Contributi per favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva»	300.000.000	300.000.000
Cap. 043004504 «Contributi in annualità per favorire la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sportivi: piano 1981» (Capitolo di nuova istituzione)	500.000.000	500.000.000
	<hr/>	<hr/>
	1.100.000.000	1.100.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 11 giugno 1981

Bernini